



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto di Oristano

ORDINANZA n. 38/2018

**NUOVA REGOLAMENTAZIONE DELLE ZONE DI MARE ANTISTANTI IL POLIGONO
MILITARE DI CAPO FRASCA**

Il sottoscritto Capitano di Fregata (CP) Capo del Compartimento Marittimo, Capo del Circondario e Comandante del Porto di Oristano:

- VISTO** il dispaccio M_D GUDC REG2016 0044355 in data 14.12.2016 dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero della Difesa con il quale, a seguito del Protocollo di Intesa relativo agli indennizzi da corrispondere agli operatori della pesca operanti nelle vicinanze del poligono di Capo Frasca, siglato tra il Ministero della Difesa e la Regione Autonoma della Sardegna in data 26.10.2016, è stato disposto che siano adottate nuove ordinanze che, superando definitivamente l'Ordinanza n. 02/05 in data 17.02.2005 dell'allora Ufficio Circondariale Marittimo di Oristano disciplinino, di volta in volta, le interdizioni alla navigazione per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle esercitazioni militari nel poligono;
- VISTO** il dispaccio M_D SSMD REG2016 0183910 in data 21.12.2016 dello Stato Maggiore della Difesa con il quale sono state impartite disposizioni allo Stato Maggiore della Marina Militare e allo Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare al fine di provvedere, di concerto, all'abrogazione dell'Ordinanza n. 02/05 in data 17.02.2005 dell'allora Ufficio Circondariale Marittimo di Oristano e all'emanazione di una nuova disciplina;
- VISTO** il dispaccio M_D ARM 001 0002783 in data 12.01.2017 dello Stato Maggiore Aeronautica con il quale, nel proporre l'abrogazione dell'Ordinanza vigente, si partecipa uno schema di previsione per la gestione delle aeree a mare del poligono;
- VISTO** il dispaccio M_D MSTAT 0003701 in data 19.01.2017 dello Stato Maggiore della Marina con il quale, preso atto delle linee di indirizzo prospettate dallo Stato Maggiore Aeronautica, è stato richiesto agli Enti competenti di voler fornire un parere circostanziato in merito;
- VISTO** il fg. M_D MARNORD 0002344 in data 23.01.2017 del Comando Marittimo Nord con il quale si esprime il nulla contro a quanto prospettato dallo Stato Maggiore Aeronautica, fatti salvi eventuali elementi ostativi da parte dei Comandi ed Enti subordinati competenti;
- VISTO** il fg. SSO/0001011 in data 23.01.2017 del Comando Supporto Logistico della Marina Militare di Cagliari con il quale non si ravvisano motivi ostativi a quanto prospettato dallo Stato Maggiore Aeronautica;
- VISTA** la nota prot. 1423 in data 27.01.2017 della Capitaneria di Porto di Oristano con la quale si esprime il nulla contro di competenza a quanto prospettato dallo Stato Maggiore Aeronautica, a condizione che le aree a mare del poligono risultino effettivamente sgombre da ordigni inesplosi ovvero da qualsiasi altro pericolo per la navigazione, la pesca e le altre attività connesse con i c.d. pubblici usi del mare;
- VISTO** il fg. prot. 7734 in data 24.02.2017 della Direzione Marittima di Cagliari con il quale si esprime parere favorevole all'adozione delle proposte formulate dallo Stato Maggiore Aeronautica nel contesto di una ponderata armonizzazione delle esigenze addestrative di FF.AA. con quelle riconducibili, più in generale, ai pubblici usi del mare;
- VISTO** il dispaccio M_D MSTAT RG17 0025275 in data 10.04.2017 dello Stato Maggiore della Marina con il quale sono state indicate le discendenti azioni di competenza di questa Autorità Marittima al fine di modificare, in senso meno restrittivo, l'Ordinanza n. 02/2005 in data 17.02.2005 dell'allora Ufficio Circondariale Marittimo di Oristano;
- VISTO** il dispaccio M_D ARM001 0067947 in data 21.06.2017 dello Stato Maggiore Aeronautica con il quale sono stati forniti alla Capitaneria di Porto di Oristano ulteriori elementi in merito al munizionamento utilizzato per l'attività addestrativa del poligono

VISTO	di tiro di Capo Frasca; il Protocollo d'Intesa siglato tra il Ministero della Difesa e la Regione Autonoma della Sardegna in data 26.10.2016;
VISTA	l'Ordinanza n. 02/05 in data 17.02.2005 dell'allora Ufficio Circondariale Marittimo di Oristano;
VISTA	l'Ordinanza n. 45/17 in data 28.09.2017 della Capitaneria di Porto di Oristano rubricata " <i>Nuova regolamentazione delle zone di mare antistanti il poligono militare di Capo Frasca</i> ";
VISTA	la nota prot. 18222 in data 06.11.2017 della Capitaneria di Porto di Oristano con la quale è stato richiesto al Comando del Poligono di Capo Frasca il nulla-osta alla modifica dell'Ordinanza n. 45/2017 in data 28.09.2017 in quanto le coordinate indicate nella stessa sarebbero rapportate ad un sistema di riferimento geodetico non più in uso (Roma 40);
VISTA	la nota prot. M_D AVS003 0001381 in data 14.06.2018 assunta a prot. 10029 in data 22.06.2018 con la quale il Comando del Poligono di Capo Frasca esprime il proprio nulla-osta alla modifica dell'Ordinanza n. 45/2017 sopra richiamata;
TENUTO CONTO	che agli atti di questo Comando non risultano rinvenimenti di ordigni o di altri pericoli per le attività connesse con i c.d. pubblici usi del mare nelle zone di mare del poligono militare di Capo Frasca;
RITENUTO	necessario adottare un provvedimento teso a consentire le attività addestrative del Poligono e contestualmente assicurare lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività connesse con i c.d. pubblici usi del mare all'interno delle zone di mare antistanti Capo Frasca;
VISTI	gli artt. 30, e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento al Codice della Navigazione;

RENDE NOTO

Lungo la costa di Capo Frasca, come evidenziato nello stralcio cartografico allegato a mero titolo indicativo e come riportato nella cartografia nautica ufficiale (Carte 47, 48 e 293 edite dall'Istituto Idrografico della Marina), sono definite tre zone come di seguito descritto:

- (1) **Area ristretta** a protezione del poligono di tiro delimitata dalla linea di costa ed i seguenti punti aventi coordinate geografiche riferite al datum (WGS 84):
 - a) 39°42.835'N - 008°26.778'E
 - b) 39°42.835'N - 008°26.278'E
 - c) 39°46.236'N - 008°26.478'E
 - d) 39°46.636'N - 008°27.878'E
 - e) 39°44.736'N - 008°29.178'E
 - f) 39°44.235'N - 008°28.878'E
- (2) **Area regolamentata**, denominata nuova TANGO 812, compresa tra i limiti dell'area sopra indicata ed i seguenti punti aventi coordinate geografiche riferite al datum (WGS 84):
 - a) 39°42.835'N - 008°26.778'E
 - b) 39°42.835'N - 008°23.178'E
 - c) 39°44.335'N - 008°22.478'E
 - d) 39°46.035'N - 008°22.678'E
 - e) 39°47.536'N - 008°23.778'E
 - f) 39°48.536'N - 008°25.178'E
 - g) 39°49.036'N - 008°27.978'E
 - h) 39°48.136'N - 008°29.978'E
 - i) 39°44.235'N - 008°28.878'E
- (3) **Area residua**, costituente porzione della vecchia TANGO 812, individuata dai seguenti punti aventi coordinate geografiche riferite al datum (WGS 84) :
 - a) 39°44.235'N - 008°28.878'E
 - b) 39°46.535'N - 008°31.378'E
 - c) 39°47.335'N - 008°31.478'E
 - d) 39°48.136'N - 008°29.978'E
 - e) 39°44.235'N - 008°28.878'E

Nelle tre zone di mare sopra menzionate, pur non avendone contezza oggettiva, non è da escludere del tutto la presenza sul fondo di ordigni inesplosi, risalenti ad epoche remote, pericolosi per tutte le attività riconducibili con i pubblici usi del mare.

ORDINA

ART. 1 – Area ristretta

Nella zona di mare delimitata dalla linea di costa ed i seguenti punti:

- a) 39°42.835'N - 008°26.778'E
- b) 39°42.835'N - 008°26.278'E
- c) 39°46.236'N - 008°26.478'E
- d) 39°46.636'N - 008°27.878'E
- e) 39°44.736'N - 008°29.178'E
- f) 39°44.235'N - 008°28.878'E

sono permanentemente interdette la navigazione e la sosta con navi e/o natanti di qualsiasi genere e tipo, la pesca ed i mestieri relativi, il turismo nautico, la balneazione, nonché tutte le attività connesse con i c.d. pubblici usi del mare.

Art. 2 – Area Regolamentata (NUOVA TANGO 812)

Nella zona di mare compresa tra i limiti dell'area ristretta sopra indicata ed i seguenti punti:

- a) 39°42.835'N - 008°26.778'E
- b) 39°42.835'N - 008°23.178'E
- c) 39°44.335'N - 008°22.478'E
- d) 39°46.035'N - 008°22.678'E
- e) 39°47.536'N - 008°23.778'E
- f) 39°48.536'N - 008°25.178'E
- g) 39°49.036'N - 008°27.978'E
- h) 39°48.136'N - 008°29.978'E
- i) 39°44.235'N - 008°28.878'E

sono consentite la navigazione e la sosta con navi e/o natanti di qualsiasi genere e tipo, la pesca ed i mestieri relativi, il turismo nautico, la balneazione nonché tutte le attività connesse con i c.d. pubblici usi del mare.

Per quanto reso noto in premessa, gli utenti del mare che si trovino a transitare, ancorare e pescare nella zona di mare delimitata dalla congiungente i punti sopra riportati, prestino la massima attenzione.

Detta area, nei casi in cui il poligono sia interessato da attività operativa, sarà interdetta temporaneamente mediante emanazione, di volta in volta, di Ordinanze specifiche da parte di questa Capitaneria di Porto.

L'attivazione temporanea dell'area di poligono - generalmente nella fascia oraria dalle 07.30 alle ore 17.30 locali (tutti i giorni lavorativi, ad esclusione del sabato, dal 7 gennaio al 31 maggio e dal 1 ottobre al 21 dicembre), con possibilità di estensione temporanea della finestra oraria - potrà avvenire, su richiesta dell'Ente responsabile del Poligono di Capo Frasca, mediante comunicazione alla Capitaneria di Porto di Oristano con almeno 5 (cinque) giorni di preavviso.

Art. 3 - Area residua (porzione della vecchia TANGO 812)

Attualmente non risulta strettamente funzionale alle esigenze operative del Poligono, salvo eventuali esigenze future dell'Amministrazione Difesa.

In detta area sono consentite la navigazione e la sosta con navi e/o natanti di qualsiasi genere e tipo, la pesca ed i mestieri relativi, il turismo nautico, la balneazione nonché tutte le attività connesse con i c.d. pubblici usi del mare

Per quanto reso noto in premessa, gli utenti del mare che si trovino a transitare, ancorare e pescare nella zona di mare delimitata dalla congiungente i punti di seguito riportati, prestino la massima attenzione:

- a) 39°44.235'N - 008°28.878'E
- b) 39°46.535'N - 008°31.378'E
- c) 39°47.335'N - 008°31.478'E
- d) 39°48.136'N - 008°29.978'E
- e) 39°44.235'N - 008°28.878'E

Articolo 4 – Abrogazioni

L'Ordinanza n. 45/2017 in data 28.09.2017 della Capitaneria di Porto di Oristano è abrogata.

Articolo 5 – Disposizioni finali e sanzioni

I trasgressori della presente Ordinanza, oltre ad essere ritenuti responsabili di eventuali danni che dovessero derivare alle persone e/o cose, incorreranno, sempre che il fatto non costituisca più grave reato o diverso illecito amministrativo:

- nelle sanzioni previste dagli articoli 1164 e 1174 del Codice della Navigazione;
- nelle sanzioni previste dall' articolo 53 del Decreto Legislativo 18.07.2005 n. 171 e ss.mm.ii se alla condotta di unità da diporto.

Inoltre, negli altri casi, si applica, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, il disposto di cui all'articolo 1231 del Codice della Navigazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/oristano ed opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.

Oristano, 03.08.2018

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Erminio di NARDO

* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n.39.

